

**AVVISO PER L'ADESIONE DEI COMUNI ALLA MISURA NIDI GRATIS PLUS 2025/2026 - DDUO N. 9137/25**  
**FAQ - AGGIORNATE AL 01.07.2025**

<p><b>1. QUANDO POSSONO PRESENTARE DOMANDA I COMUNI?</b></p>	<p>I Comuni potranno presentare la domanda di adesione alla Misura Nidi Gratis Plus – 2025/2026 esclusivamente attraverso Bandi e Servizi, raggiungibile all'indirizzo <a href="http://www.bandiregione.lombardia.it">www.bandiregione.lombardia.it</a> a partire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dal 01 luglio 2025 alle ore 12.00 fino al 31 luglio 2025 alle ore 12.00;</li> <li>• dal 26 agosto 2025 alle ore 12.00 fino al 10 settembre 2025 alle ore 12.00.</li> </ul>
<p><b>2. LA DELIBERA DI ADESIONE ALLA MISURA DEVE RIFERIRSI AI TRE ANNI EDUCATIVI CITATI NELLA DGR n. 4593?</b></p>	<p>No, la D.G.R. n. XII/4593 del 23/06/2025: "Approvazione della misura "Nidi Gratis Plus" – Programmazione per gli anni educativi 2025/2026 – 2026/2027 e 2027/2028, approva la dotazione finanziaria e i criteri operativi validi per gli anni educativi 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028, (fatte salve le modifiche che potranno intervenire nel corso della programmazione nazionale e/o regionale) ma come previsto dall'Avviso, la Delibera di Giunta Comunale che manifesta la volontà dell'Ente di partecipare alla Misura Nidi Gratis Plus deve essere riferita all'annualità 2025/2026.</p>
<p><b>3. QUANDO DEVONO ESSERE SOTTOSCRITTE LE CONVENZIONI PER L'ACQUISTO DI POSTI?</b></p>	<p>I Comuni con asili nido/micro-nidi privati autorizzati, che al momento della pubblicazione dell'Avviso non si siano già dotati di convenzione per l'acquisto dei relativi posti per l'annualità 2025-2026 <b>dovranno necessariamente perfezionarla prima della presentazione della domanda di adesione alla Misura</b>. Qualora la convenzione non sia stata perfezionata entro i termini della finestra di adesione di luglio, i Comuni potranno presentare domanda in occasione della seconda finestra.</p> <p><b>La convenzione deve prevedere la copertura dell'intero anno educativo 2025-2026.</b></p> <p>Qualora la convenzione scada successivamente alla data di presentazione della domanda di adesione e prima del 31 luglio 2026, il Comune dovrà impegnarsi in fase di adesione a sottoscrivere alla scadenza della stessa una nuova convenzione, a copertura dell'anno educativo e alle medesime condizioni della convenzione in essere alla data di presentazione della domanda.</p>
<p><b>4. I COMUNI POSSONO RICHIEDERE IL PAGAMENTO DELLE RETTE ALLE FAMIGLIE?</b></p>	<p><b>NO, è assolutamente escluso il pagamento della quota di retta</b> che ricade sotto la misura Nidi Gratis Plus, secondo i massimali previsti dalla misura, per quelle famiglie che abbiano partecipato alla misura o che vi abbiano intenzione di partecipare <b>A PARTIRE DALLA RETTA DI SETTEMBRE 2025</b>.</p> <p>La quota di retta che ricade sotto la misura Nidi Gratis Plus potrà essere richiesta alla famiglia solo dopo che la famiglia sia stata dichiarata <b>NON AMMESSA</b>.</p> <p><b>I Comuni non potranno rendicontare a Regione il costo delle rette qualora queste fossero già state pagate, parzialmente o totalmente, dalle famiglie, neppure se successivamente ad esse rimborsate. I Comuni devono vigilare affinché detta prescrizione sia rispettata anche dalle strutture nido private convenzionate.</b></p>

**5. QUALI SONO LE MODALITÀ DI RIMBORSO DELLA QUOTA DI RETTE ECCEDENTE IL CONTRIBUTO MENSILE EROGATO DA INPS? IN COSA SI DIFFERENZIANO LA FASCIA ISEE 0 – 20.000 E 20.000,01 – 25.000?**

Si specifica che il contributo INPS è definito nel limite di **importo massimo mensile di € 272,73 per 10 mensilità e 272,70 per l'undicesima oppure 327,27 per 10 mensilità e 327,30 per l'undicesima per i minori nati a decorrere dal 1° gennaio 2024 che frequentano il nido**. Qualora siano intenzionate a presentare domanda, le famiglie **non sono tenute al pagamento della quota di retta aggiuntiva rispetto all'importo rimborsabile da INPS** fino al completamento dell'istruttoria da parte del Comune e di Regione Lombardia:

- per le famiglie con ISEE 0 – 20.000,00: è escluso il pagamento dell'intera quota mensile aggiuntiva;
- per le famiglie con ISEE 20.000,01- 25.000,00 è escluso il pagamento della quota di retta mensile fino a un massimo di € 100,00 mensili:

**In caso di ammissione**, Regione Lombardia riconoscerà al Comune per le famiglie con ISEE 0 – 20.000,00 l'intera quota di retta eccedente l'importo rimborsabile da INPS, mentre per le famiglie con ISEE 20.000,01 – 25.000,00 la quota di retta mensile fino ad un massimo di € 100,00 mensili.

**In caso di non ammissione**, le famiglie sono tenute al pagamento delle rette dovute per l'intero importo, compresa la quota eccedente l'importo rimborsabile da INPS.

**I COMUNI DEVONO VERIFICARE CHE TUTTE LE STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE AMMESSE APPLICHINO CORRETTAMENTE LE DISPOSIZIONI PREVISTE NELL'AMBITO DELLA MISURA E COMUNICHINO CHIARAMENTE LE MODALITÀ DI PAGAMENTO E DI RIMBORSO DELLA RETTA SIA PER QUANTO RIGUARDA LA QUOTA RIMBORSABILE DA INPS CHE LA QUOTA MENSILE ECCEDENTE.**

Una volta determinata la non ammissione, devono inoltre comunicare tempestivamente alle famiglie non ammesse l'obbligo di procedere al pagamento della retta.

Si riportano, a **titolo di esempio meramente illustrativo**, alcune possibili casistiche di rimborso riscontrabili nella Misura:

- a. Famiglia con un solo minore, nato in anni diversi dal 2024 o 2025, ISEE minorenni pari a € 15.000,00, e retta mensile pari a € 800,00, senza costi aggiuntivi. La misura regionale prevede il rimborso dell'intera quota di retta eccedente il contributo INPS, ovvero: € 800,00 - € 272,73 = € 527,27.
- b. Famiglia con minore nato dopo il 1° gennaio 2024 che frequenta il nido e ISEE minorenni pari a € 15.000,00, e retta mensile pari a € 800,00, senza costi aggiuntivi. La misura regionale prevede il rimborso dell'intera quota di retta eccedente il contributo INPS maggiorato, in quanto il nucleo è in possesso delle specifiche caratteristiche richieste dalla misura nazionale, ovvero: € 800,00 - € 327,27 = € 472,73.
- c. Famiglia con un solo minore, nato in anni diversi dal 2024 o 2025, ISEE minorenni pari a € 23.000,00, e retta mensile pari a € 800,00, senza costi aggiuntivi. La misura regionale prevede il rimborso della quota di retta eccedente il contributo INPS entro un massimale di € 100 mensili; essendo l'importo eccedente i valori previsti dalla normativa nazionale superiore al massimale, la famiglia ha diritto al rimborso massimo di € 100 mensili, ovvero: € 800,00 - € 272,73 = € 527,27 di cui € 100 saranno a carico di Regione Lombardia e € 427,27 a carico della famiglia.
- d. Famiglia con minore nato dopo il 1° gennaio 2024 che frequenta il nido e ISEE minorenni pari a € 23.000,00, e retta mensile pari a € 800,00, senza costi aggiuntivi. La misura regionale prevede il rimborso della quota di retta eccedente il contributo INPS maggiorato, in quanto il nucleo è in possesso delle specifiche caratteristiche richieste dalla misura nazionale, entro un massimale di € 100 mensili; essendo l'importo eccedente i valori previsti dalla normativa nazionale superiore al massimale, la famiglia ha diritto al rimborso massimo di € 100 mensili, ovvero: € 800,00 - € 327,27 = € 472,73, di cui € 100 saranno a carico di Regione Lombardia e 372,73 a carico della famiglia.

<p><b>6. NEL CASO IN CUI UN COMUNE NON DISPONESSE DI NIDI SUL PROPRIO TERRITORIO ED UN RESIDENTE ISCRIVESSE IL PROPRIO BAMBINO IN UN NIDO DEL COMUNE LIMITROFO, QUALE COMUNE DOVREBBE ADERIRE ALLA MISURA NIDI GRATIS?</b></p>	<p>L'adesione alla Misura è di competenza del <b>Comune cui le famiglie fanno riferimento per le rette.</b></p> <p><i>Tabella 1 – Adesione del Comune alla Misura nel caso di utenti non residenti</i></p> <table border="1" data-bbox="528 488 1428 1075"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>COMUNE CHE ADERISCE ALLA MISURA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>CASO 1</b></td> <td>Il Comune di residenza della famiglia (Comune A) non dispone di nidi sul proprio territorio e non ha sottoscritto alcuna convenzione con altri Comuni. Se la famiglia iscrive il proprio figlio presso il nido del Comune limitrofo (Comune B), la famiglia potrà avere accesso al beneficio a condizione che tale Comune applichi agevolazioni su base ISEE per gli utenti non residenti</td> <td>Comune B</td> </tr> <tr> <td><b>CASO 2</b></td> <td>Il Comune di residenza della famiglia (Comune A) che non dispone di nidi sul proprio territorio, può sottoscrivere una convenzione per l'acquisto di posti presso asili nido e/o micronidi privati ubicati nel Comune limitrofo (Comune B), fatto salvo il rispetto dei requisiti di cui al punto A.4 dell'Avviso.</td> <td>Comune A</td> </tr> </tbody> </table> <p>La previsione relativa all'applicazione ai non residenti di rette agevolate su base ISEE deve essere presente nella documentazione del Comune (Deliberazione di approvazione delle Tariffe, Regolamento, Convenzioni, Piani di zona, etc.); ai fini dell'accesso al beneficio, è necessario che vi sia compartecipazione alla spesa per l'utente da parte del Comune.</p> <p>In fase di adesione è richiesto al Comune di esplicitare l'eventuale adozione di agevolazioni tariffarie differenziate in base all'ISEE per la frequenza dei bambini ai servizi per la prima infanzia in favore di famiglie non residenti in coerenza con lo statuto/Regolamento comunale/Deliberazione di approvazione delle Tariffe ed eventuali convenzioni con altri Comuni che prevedono la possibilità di applicare anche ai non residenti le fasce ISEE.</p>			COMUNE CHE ADERISCE ALLA MISURA	<b>CASO 1</b>	Il Comune di residenza della famiglia (Comune A) non dispone di nidi sul proprio territorio e non ha sottoscritto alcuna convenzione con altri Comuni. Se la famiglia iscrive il proprio figlio presso il nido del Comune limitrofo (Comune B), la famiglia potrà avere accesso al beneficio a condizione che tale Comune applichi agevolazioni su base ISEE per gli utenti non residenti	Comune B	<b>CASO 2</b>	Il Comune di residenza della famiglia (Comune A) che non dispone di nidi sul proprio territorio, può sottoscrivere una convenzione per l'acquisto di posti presso asili nido e/o micronidi privati ubicati nel Comune limitrofo (Comune B), fatto salvo il rispetto dei requisiti di cui al punto A.4 dell'Avviso.	Comune A
		COMUNE CHE ADERISCE ALLA MISURA								
<b>CASO 1</b>	Il Comune di residenza della famiglia (Comune A) non dispone di nidi sul proprio territorio e non ha sottoscritto alcuna convenzione con altri Comuni. Se la famiglia iscrive il proprio figlio presso il nido del Comune limitrofo (Comune B), la famiglia potrà avere accesso al beneficio a condizione che tale Comune applichi agevolazioni su base ISEE per gli utenti non residenti	Comune B								
<b>CASO 2</b>	Il Comune di residenza della famiglia (Comune A) che non dispone di nidi sul proprio territorio, può sottoscrivere una convenzione per l'acquisto di posti presso asili nido e/o micronidi privati ubicati nel Comune limitrofo (Comune B), fatto salvo il rispetto dei requisiti di cui al punto A.4 dell'Avviso.	Comune A								
<p><b>7. COSA SI INTENDE CON "COMPARTICIPARE ALLA SPESA"? SERVE UN CONTRIBUTO MINIMO PER POTER ACCEDERE ALLA MISURA?</b></p>	<p>Nel caso siano presenti <b>strutture comunali: la compartecipazione è garantita</b> dal fatto che il Comune abbia attivato delle risorse per assicurare il funzionamento dei servizi per la prima infanzia (es. attraverso la messa a disposizione degli spazi utilizzati);</p> <p>Nel caso di <b>strutture private autorizzate convenzionate: il Comune deve partecipare al costo del servizio integrando con un'agevolazione la retta per la frequenza dell'utente a carico delle famiglie, in relazione alle fasce ISEE adottate, o garantire altre forme di compartecipazione opportunamente attestata tramite documentazione caricata a sistema.</b> Non è prevista una quota minima di compartecipazione da parte del Comune per l'accesso alla Misura.</p>									
<p><b>8. AI FINI DEL CALCOLO DELLA RETTA RIMBORSABILE DA REGIONE LOMBARDIA, RESTA ESCLUSA LA QUOTA PASTO?</b></p>	<p>L'abbattimento dei costi della retta non può essere utilizzato per eventuali costi aggiuntivi (pre-iscrizione, iscrizione, mensa, etc.), se non già compresi all'interno della retta.</p>									

<p><b>9. IL LIMITE DEL 7% RISPETTO AGLI AUMENTI DELLE TARIFFE PER L'ANNUALITÀ 2025-26 SI RIFERISCE A TUTTE LE FASCE ISEE?</b></p>	<p>Sì, Ai fini dell'ammissibilità, i Comuni non possono aver applicato, <b>per le famiglie con ISEE 0-20.000,00, e per quelle con ISEE compreso tra 20.000,01 e 25.000,00</b> per l'annualità 2025-2026 aumenti di tariffe rispetto all'annualità 2024-2025, ad eccezione di aumenti della quota di retta a carico della famiglia contenuti entro il 7%.</p>
<p><b>10. PER I COMUNI E LE STRUTTURE CHE NON HANNO ADERITO ALLA MISURA 2024-25 COME SI APPLICA IL LIMITE DEL 7% RISPETTO AGLI AUMENTI DELLE TARIFFE PER L'ANNUALITÀ 2025-26?</b></p>	<p>Se il Comune non ha aderito alla misura 24/25, non è tenuto a rispettare le previsioni relative all'aumento delle tariffe rispetto all'annualità precedente di cui al punto A.4 dell'Avviso.</p>
<p><b>11. COME AVVIENE LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ADESIONE DA PARTE DI UN COMUNE CHE HA GIÀ ADERITO ALLA MISURA 2024-2025?</b></p>	<p>I Comuni che hanno già aderito alla Misura 2024-2025 troveranno pre-caricate sulla domanda di adesione generata automaticamente tramite Bandi e Servizi tutte le informazioni dell'anagrafica, le modalità di partecipazione (forma singola o associata), il dettaglio delle strutture ATTIVE inserite nella Misura precedente e le tariffe approvate nell'ambito dell'istruttoria regionale effettuata per l'annualità 2024-2025, a condizione che il codice struttura risulti presente nella banca dati AFAM_UDOS.</p> <p>I Comuni, verificato di non dover apportare alcuna modifica rispetto alle informazioni pre-caricate relative alla modalità di partecipazione, alle strutture e alle tariffe confermate per l'annualità 2024-2025, dovranno dichiarare che tali condizioni di partecipazione rimangono invariate anche per l'annualità 2025-2026 e potranno proseguire con la presentazione della domanda.</p>
<p><b>12. COME AVVIENE LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ADESIONE DA PARTE DI UN COMUNE CHE NON HA ADERITO ALLA MISURA 2024-2025 OPPURE VI HA ADERITO MA NECESSITA DI MODIFICARE LE INFORMAZIONI PRECARICATE?</b></p>	<p>I Comuni che non hanno aderito alla Misura 2024-2025 oppure che vi hanno aderito ma necessitano di modificare le informazioni pre-caricate, in sede di presentazione della domanda, dovranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- indicare le strutture nido/micro-nido che saranno coinvolte nella Misura, distinguendo fra strutture a titolarità pubblica e strutture private autorizzate;</li> <li>- fornire, qualora l'ente si presenti in forma diversa da quella singola, l'elenco dei Comuni associati/aggregati/consorzati;</li> <li>- specificare l'eventuale applicazione di tariffe differenziate su base ISEE: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ per i non residenti, in base a quanto previsto dal Regolamento comunale/Deliberazione di approvazione delle Tariffe o documento equivalente;</li> <li>○ per i residenti in Comuni con i quali sussistono specifici rapporti di convenzioni;</li> <li>○ per altre fattispecie previste dal Regolamento comunale.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>13. COME VIENE VERIFICATA L'AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE?</b></p>	<p>Non saranno considerate ricevibili le domande presentate secondo modalità diverse da quelle previste dall'Avviso o incomplete della documentazione obbligatoria. L'istruttoria di ammissibilità delle domande sarà finalizzata a verificare il possesso dei requisiti di ammissibilità si concluderà entro 60 giorni di calendario decorrenti dalla data di chiusura della finestra di presentazione on line della domanda, salvo eventuali richieste di integrazione documentale.</p>
<p><b>14. QUAL È LA TIPOLOGIA DI ISEE AMMISSIBILE AI FINI DELLA MISURA NIDI GRATIS PLUS – 2025/2026?</b></p>	<p>Come previsto all'art. 7 del DPCM 159/2013 per prestazioni agevolate rivolte a minorenni, il nucleo familiare deve essere in possesso dell'<b>attestazione ISEE minorenni</b>, secondo le modalità differenziate di calcolo dell'indicatore in ragione della diversa situazione familiare, e salvo presentazione di attestazione ISEE differente secondo i casi previsti dalla normativa.</p>
<p><b>15. QUAL È L'11° MENSILITÀ PER CUI IL BONUS INPS È CALCOLATO IN 272,70 O 327,30?</b></p>	<p>Gli importi del Bonus Inps che la famiglia può richiedere sono stati adeguati a quanto previsto dalla misura nazionale: 272,73 per le prime dieci mensilità e 272,70 per l'undicesima oppure 327,27 per le prime 10 mensilità e 327,30 per l'undicesima.</p> <p>Per la misura Nidi Gratis 25/26, se il bambino frequenta 11 mesi, l'undicesima mensilità ricadrà sul mese di luglio. Diversamente, se il bambino non frequenta per un totale di 11 mesi, gli importi di ciascuna mensilità saranno sempre uguali (272,73 oppure 327,27).</p>

<p><b>16. SONO NECESSARIE LE COPIE DEI DOCUMENTI SE LA DELEGA È FIRMATA DIGITALMENTE?</b></p>	<p>Se presente eventuale delega del rappresentante legale a soggetto delegato, la stessa deve essere relativa a tutte le fasi della misura Nidi Gratis Plus 2025-2026. Deve essere preferibilmente firmata digitalmente da entrambi i soggetti; se firmata in modo autografo, è necessario allegare i documenti di identità di delegato e delegante.</p>
<p><b>17. QUALI COMUNI POTRANNO RICHIEDERE L'ANTICIPO FINANZIARIO?</b></p>	<p>L'anticipo previsto fino ad un massimo del 30% del contributo erogabile sarà calcolato secondo modalità che saranno definite nelle Linee Guida su rendicontazione e anticipo, sulla base dei dati storici della precedente edizione, nonché sulla base di un importo minimo richiedibile.</p> <p>Non possono comunque richiedere l'anticipo i Comuni che aderiscono per la prima volta, nonché i Comuni che non abbiano partecipato alla edizione 2024/2025 della Misura.</p>